

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi **Ufficio Trattamento Economico**

Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma Tel. 06-4422.2232 - fax nr. 06-4422.2617 - PEC: rm0011187p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza

中的: 0118625/2019 Data: 18/04/2019 Tipo: Uscita

AOO: COGE

UOR: RM0010001187

/3551

Roma,

OGGETTO: Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali - anno 2018. Articolo 53 del

d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 - Schema di decreto ministeriale.

Circolare esplicativa.

ALL' **ACCADEMIA**

GUARDIA DI FINANZA

BERGAMO

ALLA SCUOLA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA

GUARDIA DI FINANZA

ROMA

(LIDO DI OSTIA)

ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI

GUARDIA DI FINANZA

L'AQUILA

ALLA LEGIONE ALLIEVI

GUARDIA DI FINANZA

BARI

(PALESE)

CENTRO SPORTIVO AL

GUARDIA DI FINANZA

ROMA

(CASTELPORZIANO)

AL **COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA**

GUARDIA DI FINANZA

AOSTA

CENTRO DI AVIAZIONE AL

GUARDIA DI FINANZA

POMEZIA

(PRATICA DI MARE)

AL **CENTRO NAVALE**

GUARDIA DI FINANZA

FORMIA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AL

AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

GUARDIA DI FINANZA

ROMA

(LIDO DI OSTIA)

AL REPARTO TECNICO LOGISTICO

AMMINISTRATIVO DEI REPARTI SPECIALI

GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL	QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALLA	SCUOLA ALPINA GUARDIA DI FINANZA	PREDAZZO
ALLA	SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA	GAETA
ALLA	SCUOLA ALLIEVI FINANZIERI	
71	GUARDIA DI FINANZA	BARI (PALESE)
ALLA	SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE GUARDIA DI FINANZA	ORVIETO
Al	COMANDI PROVINCIALI GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AI	REPARTI TECNICI LOGISTICI AMMINISTRATIVI	
	GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
e, per	conoscenza:	*
ALL'	ISPETTORATO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
Al	COMANDI INTERREGIONALI GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AL	COMANDO DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL	COMANDO AERONAVALE CENTRALE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL	CENTRO DI RECLUTAMENTO	
	GUARDIA DI FINANZA	ROMA (LIDO DI OSTIA)
Al	COMANDI REGIONALI	(LIDO DI OGTIA)
	GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AL	COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL	COMANDO UNITA' SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL	SERVIZIO CENTRALE INVESTIGATIVO CRIMINALITA' ORGANIZZATA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL	COMANDO OPERATIVO AERONAVALE	
	GUARDIA DI FINANZA	POMEZIA
AL	CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE	(PRATICA DI MARE)
AL	GUARDIA DI FINANZA	ROMA

1. PREMESSA

a. Come noto, l'articolo 53, comma 4, del d.P.R. n. 164/2002 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale della Guardia di finanza, acquisito il parere del COCER, la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili e delle modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi finalizzati, tra l'altro, a incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento, nonché a compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi.

Al riguardo, questo Comando Generale ha già trasmesso all'Autorità politica di riferimento lo schema di decreto ministeriale (all. 1) recante i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2018.

La presente trattazione è finalizzata, dunque, a:

- (1) fornire una dettagliata descrizione dei contenuti dello schema di provvedimento in rassegna nelle more della sua definitiva validazione;
- (2) avviare, quanto prima, la procedura di rilevazione dei dati di ciascun militare avente diritto, necessaria per la quantificazione del fabbisogno finanziario nonché per la tempestiva corresponsione del compenso in rassegna.
- b. Il D.M., in sintesi, contempla, quale unico elemento di novità, l'esclusione dei Maggiori e dei Tenenti Colonnelli dalla platea dei beneficiari in quanto destinatari del nuovo incentivo di cui all'articolo 45, comma 11, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
 Si segnala, inoltre, che, a seguito delle direttive emanate con circolare n. 24822/3551 in data 25 gennaio 2019 di questo Comando Generale relativamente ai turni di "presenza qualificata", di cui al combinato disposto degli artt. 64 della legge n. 121/1981 e 32 del d.P.R. n. 782/1985, istituto esteso al personale del Corpo dalla legge n. 232/1990 (cfr. art. 12 dello schema di d.m. in cit. allegato 1) gli stessi non sono oggetto di ulteriore rilevazione.

2. OGGETTO DEL MONITORAGGIO

a. Modalità di rilevazione

- (1) Allo scopo di rilevare i dati necessari per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 8 dello schema di provvedimento in rassegna, la Direzione Telematica Servizio Informatica, di questo Comando Generale ha predisposto:
 - (a) un elenco, distinto per ruolo, comprendente la totalità del personale amministrato dai Reparti in indirizzo al mese di aprile 2019 (fac-simile in all.
 2). Tale documento dovrà essere compilato a cura di ciascuno dei citati Reparti secondo le istruzioni fornite nei paragrafi successivi;
 - (b) una procedura informatica centralizzata, disponibile sulla piattaforma 3270 e sostanzialmente analoga a quella utilizzata per il 2017, appositamente dedicata alla rilevazione di tutti i dati previsti dallo schema di decreto ministeriale in oggetto, fatta eccezione di quelli già rilevati con la circolare n. 24822/3551 in data 25 gennaio 2019, avente per oggetto "Procedura di rilevazione dei turni di Presenza Qualificata".

I dati richiesti dovranno essere inseriti al terminale dal medesimo personale preposto alla gestione dei *modd*. C/8, con l'avvertenza che l'attuale procedura consente, ai soli fini della liquidazione del "Fondo", di aggiornare il grado dei militari con quello rivestito al 31.12.2018.

Per ciascun militare, pertanto, dovranno essere comunicati i dati complessivi riferiti all'anno 2018. Ove in possesso di dati parziali, ipotesi riconducibile – per esempio – a un trasferimento intervenuto nel corso di tale annualità ovvero successivamente, il Reparto responsabile dell'inserimento provvederà a raccordarsi con gli altri eventualmente interessati.

Il coefficiente utilizzato per liquidare gli emolumenti sarà quello relativo:

- all'incarico effettivamente ricoperto, relativamente agli articoli 2, 3 e 4;
- al grado rivestito al 31.12.2018, per quanto attiene agli articoli 5 e 6, a prescindere da eventuali adeguamenti intervenuti successivamente, seppur con decorrenza retroattiva, rispetto a tale data.

Tali informazioni dovranno essere verificate da codesti Reparti e, ove necessario, modificate sia sulla base della corretta applicazione dei criteri dettati dal D.M. che delle risultanze della documentazione matricolare degli interessati.

- (2) Ciò premesso, appare evidente come il momento della rilevazione dei dati relativi a ciascun militare amministrato costituisca una fase particolarmente complessa e delicata, destinata ad assumere notevole rilevanza ai fini della corretta ripartizione delle risorse finanziarie disponibili.
 - La responsabilità di tale fase è demandata al Comandante del Reparto abilitato all'inserimento dei dati *modd*. C/8 (*cfr.* allegato 1 alla circolare n. 10208/62 in data 14 gennaio 2016 di questo Comando Generale¹) che, previa utilizzazione della citata applicazione informatica, dovrà assicurare la veridicità, l'esattezza e la correttezza dei dati comunicati a questo Comando Generale.
- (3) L'attività di rilevazione dovrà effettuarsi con la seguente tempistica:
 - (a) entro il 17 maggio 2019: inserimento dati;
 - (b) **18 maggio 2019**: chiusura della procedura e acquisizione dati da parte della Direzione Telematica Servizio Informatica;
 - (c) dal 20 al 24 maggio 2019: comunicazione al personale interessato, a cura del citato Servizio Informatica (con apposito link raggiungibile tramite rete intranet del Corpo), dei dati precedentemente inseriti e contestuale riapertura della procedura di rilevazione affinché i Reparti in indirizzo possano apportare eventuali correzioni. A tal proposito, ciascuno dei citati Reparti utilizzerà il sistema di comunicazione ritenuto più opportuno al fine di ricevere le richieste di variazioni dei militari interessati;
 - (d) 25 maggio 2019: chiusura definitiva della procedura.
- (4) Lo stesso Comandante del Reparto abilitato all'inserimento dei dati modd. C/8 provvederà alla firma digitale di apposito report con le risultanze degli inserimenti della procedura in argomento. Modalità operative di dettaglio circa la disponibilità di tale documento saranno fornite dalla Direzione Telematica Servizio Informatica di questo Comando Generale.

b. Dati da rilevare

(1) Per ogni militare amministrato dovrà essere digitata una **lettera** (articoli 2, 3 e 4 - cfr. disposizioni di dettaglio infra 3.a., 4.a. e 5.a.), il **segno "X"** (articoli 5, 6, 10 e 11), ovvero un **numero** (articolo 7) nella colonna corrispondente alla relativa fattispecie.

¹ Allegato da ultimo modificato come da radiomessaggio nr. 298352 in data 10 ottobre 2018 di questo Comando Generale.

(2) Al riguardo, si evidenziano, di seguito, le possibili casistiche:

Fattispecie oggetto di incentivazione	Riferimento nello schema di decreto ministeriale	Riferimento nella presente circolare
Essere stato, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2018, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, titolare di incarichi di comando dei reparti indicati nell'articolo di riferimento.	Art. 2	Punto 3
Essere stato, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2018, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, titolare di incarichi di comando ordinativamente previsti nell'ambito dei reparti o delle articolazioni indicate nell'articolo di riferimento.	Art. 3	Punto 4
Essere stato, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2018, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, titolare di incarichi di comando ordinativamente previsti, diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3.	Art. 4	Punto 5
Essere stato, per almeno 184 giorni nel 2018, in forza ai reparti e/o alle articolazioni indicate nell'articolo di riferimento.	Art. 5	Punto 6
Essere stato, per almeno 184 giorni nel 2018, in forza a un qualsiasi reparto e/o articolazione diversi da quelli di cui all'art. 5, ovvero in posizione di comando, fuori ruolo o in altra analoga posizione presso Ministeri, Organismi ed Enti vari.	Art. 6	Punto 7
Essere stato "presente in servizio" per almeno 215 giorni nel 2018.	Art. 7	Punto 8
Essere stato, nel corso del 2018, trasferito d'autorità da altre regioni o province in una delle sedi non ambite indicate nell'articolo di riferimento.	Art. 10	Punto 9
Esclusione dall'attribuzione degli incentivi e riduzione dell'importo per talune fattispecie.	Art. 11	Punto 10

3. LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLO SCHEMA DI D.M.

- a. Sono ricompresi nella fattispecie in argomento i militari che, nel corso del 2018, siano stati titolari – per un periodo non inferiore a 184 giorni² – di incarichi di comando dei seguenti reparti:
 - (1) Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria;
 - (2) Gruppo;
 - (3) Stazione Navale;

² Con riferimento al requisito dei 184 giorni si precisa che, relativamente al comando, il calcolo va effettuato avuto riguardo alle norme generali che regolano l'assunzione e la cessione dello stesso.

- (4) Sezione Aerea;
- (5) Stazione Navale di Manovra;
- (6) Sezione Aerea di Manovra;
- (7) Compagnia;
- (8) Tenenza;
- (9) Sezione Operativa Navale;
- (10) Brigata;
- (11) Stazione di Soccorso Alpino.

Ai fini dell'attribuzione del beneficio si tiene conto esclusivamente del rango ordinativamente previsto per il reparto retto dal militare, a prescindere dal grado, associando allo stesso - ai fini della corretta attribuzione dell'incentivo - una delle lettere indicate nella tabella di seguito riportata:

Rango del reparto	Lettera	
Colonnello	Α	
Tenente Colonnello/Maggiore	В	
Capitano	C	
Tenente/Sottotenente/Luogotenente	D	
Ispettore	E	

- b. Non sono annoverati in tale fattispecie gli incarichi di comando ordinativamente previsti, diversi da quelli sopraccitati, in quanto ricompresi nelle ipotesi di cui agli articoli 3 o 4 dello schema di decreto ministeriale.
- c. Non sono computati nei 184 giorni i periodi in cui il militare interessato abbia ricoperto un incarico di comando in via interinale.

4. LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLO SCHEMA DI D.M.

- a. Sono ricompresi nella fattispecie in argomento i militari che, nel corso del 2018, siano stati titolari – per un periodo non inferiore a 184 giorni – di incarichi di comando nell'ambito dei seguenti reparti o articolazioni ordinativamente previsti:
 - Nuclei Speciali dei Reparti Speciali, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);
 - (2) Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, ad esclusione dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e Raccordo Informativo e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;
 - (3) Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);
 - (4) Stazioni Navali, ad esclusione della Sezione Comando e della Sezione Tecnico-Logistica;
 - (5) Gruppi, ad esclusione delle Sezioni Comando, della Sala di Coordinamento, delle Sezioni Servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre Comando di Nucleo Operativo dipendente;
 - (6) Compagnie, ad esclusione della Squadra Comando:

- (7) Tenenze, ad esclusione della Squadra Comando;
- (8) Sezioni Operative Navali, ad esclusione della Squadra Comando;
- (9) Sezioni "l" dei Comandi Regionali e Provinciali.

Tale beneficio andrà riconosciuto:

 in relazione al rango ordinativamente previsto per il reparto/articolazione retto dal militare, a prescindere dal grado, associando allo stesso - ai fini della corretta attribuzione dell'incentivo - una delle lettere indicate nella tabella di seguito riportata:

Rango del reparto o articolazione	Lettera
Colonnello	Α
Tenente Colonnello/Maggiore	В
Capitano	С
Tenente/Sottotenente	D
Ispettore	E
Sovrintendente	F

- rispetto al grado rivestito al 31.12.2018, eccezionalmente, per i titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti senza, tuttavia, definizione del rango.
- b. In tale fattispecie vanno ricompresi, sussistendo i medesimi requisiti, anche i responsabili delle articolazioni ordinativamente previste in cui sono inquadrati:
 - (1) i piloti in stato di pronto intervento aereo;
 - gli equipaggi fissi di volo;
 - (3) le unità navali delle Stazioni Navali di Manovra.
- c. Non sono computati nei 184 giorni i periodi in cui il militare interessato abbia ricoperto un incarico di comando in via interinale.
- d. Gli incarichi di comando in parola sono da rilevare esclusivamente tra quelli censiti da questo Comando Generale e riportati nell'elenco in allegato 3.
 - Al riguardo, giova precisare che l'incentivo di cui all'articolo in rassegna:
 - (1) non compete ai "Responsabili" delle Sezioni di P.G., nonché ai Comandanti delle unità navali, in quanto preposti a capo di articolazioni non ordinativamente previste. Agli stessi, in presenza di tutti i requisiti richiesti, sarà riconosciuto l'emolumento di cui all'articolo 5 dello schema di provvedimento;
 - (2) compete anche ai militari che, nel corso del 2018, abbiano retto il comando di uno dei reparti di cui all'articolo 2 per meno di 184 giorni (periodo insufficiente, quindi, per la corresponsione del relativo emolumento), e che – sempre nel medesimo anno – siano stati titolari di uno degli incarichi di cui all'articolo 3, a condizione che il periodo di comando complessivamente espletato sia stato pari ad almeno 184 giorni.

5. LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLO SCHEMA DI D.M.

a. Sono ricompresi nella fattispecie in argomento i militari che, nel corso del 2018, siano stati titolari – per un periodo non inferiore a 184 giorni – di incarichi di comando di reparti o articolazioni, ordinativamente previsti, diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 dello schema di provvedimento.

Tale beneficio andrà riconosciuto:

 in relazione al rango ordinativamente previsto per il reparto/articolazione retto dal militare, a prescindere dal grado, associando allo stesso - ai fini della corretta attribuzione dell'incentivo - una delle lettere indicate nella tabella di seguito riportata:

Rango del reparto o articolazione	Lettera	
Colonnello	Α	
Tenente Colonnello/Maggiore	В	
Capitano	С	
Tenente/Sottotenente	D	
Ispettore	E	
Sovrintendente	F	

- rispetto al grado rivestito al 31.12.2018, eccezionalmente, per i titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti senza, tuttavia, definizione del rango.
- b. Non sono computati nei 184 giorni i periodi in cui il militare interessato abbia ricoperto un incarico di comando in via interinale.
- c. Gli incarichi di comando in argomento sono da rilevare esclusivamente tra quelli censiti da questo Comando Generale e riportati nell'elenco in cit. allegato 3.
 - A tal proposito, si ribadisce quanto precisato sub 4.d.(1) e (2).

6. LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLO SCHEMA DI D.M.

- a. Sono ricompresi nella fattispecie in argomento i militari che, nel corso del 2018, siano stati in forza per un periodo non inferiore a 184 giorni ai seguenti reparti e/o articolazioni:
 - (1) Nuclei Speciali dei Reparti Speciali, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);
 - (2) Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, ad esclusione dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e Raccordo Informativo e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;
 - (3) Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);
 - (4) Gruppi, ad esclusione delle Sezioni Comando, della Sala di Coordinamento, delle Sezioni Servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre Comando di Nucleo Operativo dipendente;
 - (5) Stazioni Navali, ad esclusione della Sezione Comando e della Sezione Tecnico-Logistica;
 - (6) Compagnie, ad esclusione della Squadra Comando;
 - (7) Tenenze, ad esclusione della Squadra Comando;
 - (8) Sezioni Operative Navali, ad esclusione della Squadra Comando;
 - (9) Brigate;
 - (10) Stazioni di Soccorso Alpino;
 - (11) Sezioni "I" dei Comandi Regionali e Provinciali.

- b. In tale fattispecie va ricompreso, sussistendo i medesimi requisiti, il personale in servizio presso le Sezioni di P.G., i piloti in stato di pronto intervento aereo, gli equipaggi fissi di volo e gli equipaggi delle unità navali delle Stazioni Navali di Manovra.
- c. Non sono computati nei 184 giorni i periodi in cui il militare interessato abbia frequentato corsi o altre attività addestrative di formazione di base e alta qualificazione (cfr. allegato 4). Ai fini del computo del periodo nel quale il militare è stato impegnato nei citati corsi formativi dovranno essere considerati tutti i giorni calendarizzati (sabati e festivi inclusi), decurtati esclusivamente dei periodi di interruzione delle attività, come indicati nel prospetto in cit. all. 4.

7. LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLO SCHEMA DI D.M.

- a. Sono da annoverare nella fattispecie in rassegna i militari che, nel corso del 2018, siano stati in forza per un periodo non inferiore a 184 giorni presso un qualsiasi reparto e/o articolazione diversi da quelli di cui all'articolo 5 dello schema di provvedimento, ovvero in posizione di comando, fuori ruolo o in altra analoga posizione presso Ministeri, Organismi ed Enti vari.
- b. Al riguardo, giova precisare che l'incentivo previsto dall'articolo in rassegna compete anche al militare che, nel corso del 2018, sia stato in forza presso uno dei reparti e/o delle articolazioni di cui al richiamato articolo 5 per meno di 184 giorni (periodo insufficiente, quindi, per la corresponsione del relativo emolumento), e che sempre nel medesimo anno abbia svolto un ulteriore periodo di servizio presso uno dei reparti e/o articolazioni, Ministeri, Organismi ed Enti vari di cui all'articolo 6, a condizione che il periodo da prendere complessivamente in considerazione sia stato pari ad almeno 184 giorni.
- c. Non sono computati nei 184 giorni i periodi in cui il militare interessato abbia frequentato corsi o altre attività addestrative di formazione di base e alta qualificazione (cfr. allegato 4). Ai fini del computo del periodo nel quale il militare è stato impegnato nei citati corsi formativi dovranno essere considerati tutti i giorni calendarizzati (sabati e festivi inclusi), decurtati esclusivamente dei periodi di interruzione delle attività, come indicati nel prospetto in cit. all. 4.

8. LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLO SCHEMA DI D.M.

- a. Sono ricompresi nella fattispecie in argomento i militari che, nel corso del 2018, siano stati presenti in servizio per un numero di giornate pari o superiore a 215.
- b. Il citato personale partecipa alla distribuzione dell'importo di cui all'articolo 8, comma 2, dello schema di provvedimento secondo i sottoindicati coefficienti, diversificati in relazione agli anni di servizio utili per la determinazione dei giorni di licenza ordinaria spettanti nel corso del 2018:

Numero di giorni			
Fino a 15 anni di servizio	Oltre 15 anni di servizio	Oltre 25 anni di servizio	Coeff.
da 215 a 242	da 215 a 237	da 215 a 230	1,1
da 243 a 256	da 238 a 251	da 231 a 243	1,3
pari o superiore a 257	pari o superiore a 252	pari o superiore a 244	1,5

L'attribuzione dell'anzianità di servizio sarà effettuata automaticamente dalla procedura informatica centralizzata³.

- c. Il computo dei giorni di presenza in servizio dovrà essere effettuato, ai sensi dell'articolo 9 dello schema di provvedimento:
 - (1) tenendo conto delle effettive "presenze in servizio", ivi comprese quelle relative ad attività addestrative di post-formazione escludendo, di contro, quelle fornite durante i periodi di frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione di base e alta qualificazione (cit. all. 4 - cfr. art. 7, comma 3, dello schema di d.m.);
 - (2) sommando alle presenze sub (1) le assenze per:
 - (a) recupero ore;
 - (b) riposo compensativo;
 - (c) riposo programmato⁴ (o di servizio), a condizione che sia assimilabile al riposo sub (a);
 - (d) licenza ordinaria anno 2017 fruita nel 2018.
- d. Per ciò che attiene la rilevazione delle giornate di effettiva presenza in servizio, la procedura informatica centralizzata:
 - (1) prevede l'inserimento manuale, a cura dei Reparti in indirizzo, dei dati relativi a ciascun avente diritto, distinguendo a seconda che l'orario d'obbligo settimanale sia stato articolato su cinque, ovvero su sei giornate lavorative.
 - Qualora, nel corso del 2018, l'orario settimanale di servizio di un militare, articolato su sei giorni, sia stato rimodulato su cinque giorni o viceversa, il computo delle presenze dovrà essere effettuato distintamente per ciascun periodo;
 - (2) attribuisce automaticamente, avuto riguardo al personale che osserva un orario settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, un giorno aggiuntivo ogni cinque di effettiva presenza.

Di seguito, si fornisce un esempio di inserimento dati:

		CALCOLO AUTOMATICO	INSERIMENTO MANUALE		CALCOLO AUTOMATICO
in servizi attività ade	senza effettiva o - inclusa destrativa di rmazione (settimana lavorativa su 5 giomi)	N. giorni aggiuntivi	Assenze per recupero ore, riposo compensativo e riposo programmato	Assenze per licenza anno 2017	Totale
145	50	10	15	3	223

³ Ai fini del computo dell'anzianità di servizio si terrà conto della data di arruolamento, degli eventuali periodi prestati in altre Forze Armate e/o di Polizia, nonché delle interruzioni dal servizio presenti nella procedura amministrativa il cui aggiornamento è disciplinato dalla circolare n. 124501 in data 26.04.2012 di questo Comando Generale – già Ufficio Telematica – Servizio Informatica.

⁴ A tal proposito, si precisa che l'assenza per riposo programmato (o di servizio):

⁻ è assimilabile al recupero ore qualora il militare abbia maturato il diritto a fruire di giorni di riposo programmato in ragione di turni di servizio eccedenti l'orario ordinario e non retribuiti;

non è assimilabile al recupero ore qualora il diritto a fruire dei giorni di riposo sia conseguenza del servizio svolto in giornata festiva.

9. LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLO SCHEMA DI D.M.

- a. Sono ricompresi nella fattispecie di cui trattasi i militari che, con decorrenza nel corso del 2018, siano stati trasferiti d'autorità per esigenze di servizio da altre sedi nelle sottoindicate province o regioni non ambite:
 - Agrigento, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Sassari, Taranto, Trapani e Vibo Valentia, per il personale dei ruoli degli ufficiali;
 - (2) Lombardia, Piemonte e Veneto, per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri.
- b. Al riguardo, si evidenzia che il beneficio previsto dall'articolo in rassegna pari ad euro 4.000 al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, ridotto ad euro 2.000 in caso di assegnazione, presso la nuova sede, di A.S.G.I. entro il termine sub 2.a.(3)(c) non compete:
 - (1) in generale, nelle ipotesi di:
 - (a) prima assegnazione (a tal fine, valgono le regole generali che disciplinano l'indennità ex legge n. 86/2001);
 - (b) trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale;
 - (c) intervenuta revoca o modifica del trasferimento;
 - (d) trasferimento nell'ambito di reparti dipendenti dal medesimo Comando Provinciale o Comando Regionale;
 - (2) in particolare, ai militari:
 - (a) che abbiano indicato, nell'ambito della scheda di pianificazione del piano d'impiego per l'anno 2018 (vgs. § 4., lett. a., dell'allegato 13 alla circolare n. 21225/114 in data 22 gennaio 2018 del 1 Reparto – Ufficio Personale Ufficiali), la provincia non ambita in cui siano stati successivamente trasferiti. Al riguardo, i Reparti in indirizzo acquisiranno dagli interessati apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modello in allegato 5;
 - (b) che, pur in presenza di un nuovo trasferimento della specie, abbiano già percepito analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'articolo 10 del decreto ministeriale 17 maggio 2017 e dall'articolo 10 del decreto ministeriale 27 luglio 2018;
 - (c) di stato civile libero e in ferma volontaria (la causa di esclusione opera solo nell'ipotesi in cui sussistano entrambe le condizioni);
 - (d) che abbiano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ovvero, per il personale non coniugato e in servizio permanente, un parente in linea retta di primo grado residenti – alla data del trasferimento – in una località situata nel raggio di 50 km dalla nuova sede di servizio. Al riguardo, i Reparti in indirizzo acquisiranno dagli interessati apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modello in cit. allegato 5;
 - (e) che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di corresponsione dell'incentivo in parola (il giorno 23 del mese in cui avviene il pagamento dello stipendio), si siano trovati in una delle situazioni indicate al successivo § 10, lett. a. (2).
- c. Si evidenzia, inoltre, l'inclusione tra i destinatari dell'incentivo in argomento anche del personale impegnato in qualsiasi attività addestrativa, sia pur di durata superiore a 184 giorni.

10. LE ESCLUSIONI E LE RIDUZIONI: ARTICOLO 11 DELLO SCHEMA DI D.M.

- a. Sono esclusi dall'attribuzione degli incentivi previsti dallo schema di provvedimento in rassegna:
 - (1) relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 i militari che, nel corso del 2018:
 - (a) siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore complessivamente a 184 giorni;
 - (b) siano stati impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione di base o di alta qualificazione (*vgs.* prospetto in *cit.* allegato 4) per un periodo pari o superiore a 184 giorni complessivi⁵;
 - (c) si siano trovati, per un periodo di almeno 184 giorni complessivi:
 - in aspettativa;
 - in licenza di convalescenza;
 - nella categoria del congedo, ad eccezione di quelli temporaneamente richiamati o trattenuti in servizio:
 - (d) siano stati in posizione di comando, fuori ruolo o in altra analoga posizione e che percepiscono per l'anno 2018 dall'amministrazione utilizzatrice compensi aventi analoga natura rispetto al "Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali". Al fine di rispettare il divieto di cumulo di cui all'art. 3, comma 63, della legge n. 537/1993, si fa espresso rimando alle disposizioni di dettaglio infra 11.b.;
 - (2) relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 i militari che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di erogazione dell'incentivo (il giorno 23 del mese in cui avviene il pagamento dello stipendio):
 - (a) hanno rivestito o rivestono la qualità di imputato per un delitto non colposo per il quale possa essere adottato, a seguito di condanna, un provvedimento di perdita del grado per rimozione;
 - (b) sono stati sottoposti o sono sottoposti a una misura coercitiva o sono destinatari o sono stati destinatari di un provvedimento di arresto o di fermo di indiziato di delitto;
 - (c) sono destinatari di un provvedimento di perdita del grado per rimozione ovvero di sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio, anche se gravato da contenzioso pendente;
 - (d) sono destinatari di una sentenza penale di condanna, ancorché non definitiva, per un delitto non colposo per il quale possa essere adottato un provvedimento di perdita del grado per rimozione;
 - (e) sono sottoposti a un procedimento disciplinare di stato;
 - (f) sono stati sospesi precauzionalmente a titolo obbligatorio ovvero discrezionale dall'impiego o dal servizio;
 - (g) sono stati giudicati "inferiore alla media" o "insufficiente" nella documentazione caratteristica, anche se gravata da contenzioso pendente, notificata all'interessato e relativa ad un periodo ricadente tra il 1° gennaio 2018 e la data di corresponsione dell'incentivo (il giorno 23 del mese in cui avviene il pagamento dello stipendio),

⁵ Al riguardo, si ribadisce che ai fini del conteggio del cennato periodo devono essere considerati tutti i giorni come da calendario, sabati e festivi compresi, decurtati esclusivamente dei periodi di interruzione previsti nel prospetto in *cit*. allegato 4.

fatta salva l'eventuale corresponsione degli emolumenti spettanti qualora la vicenda penale/disciplinare si concluda definitivamente con esito favorevole all'interessato.

Al riguardo, si precisa che l'esclusione del personale sarà operata direttamente da codesti Reparti che - ove necessario - provvederanno ad avviare gli opportuni flussi di comunicazioni con i rispettivi Comandi Regionali o equiparati.

- b. Ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 39/2018, sono altresì esclusi da tutti gli incentivi previsti dallo schema di decreto ministeriale:
 - (1) gli ufficiali di grado superiore a Capitano;
 - (2) il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza.
- c. Inoltre, fermo restando quanto precedentemente indicato:
 - (1) agli ufficiali promossi al grado di Maggiore nel corso del 2018, gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello schema di provvedimento saranno attribuiti in proporzione al periodo trascorso, nella medesima annualità, nel grado di Capitano.
 - Al riguardo, mentre i dati da rilevare riguarderanno tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (compresa quella espletata nel grado di Maggiore), il premio spettante sarà calcolato in automatico dalla procedura informatica centralizzata. Tale conteggio prevederà un arrotondamento per difetto, ovvero per eccesso a seconda che il passaggio di grado sia intervenuto entro il 15° giorno del mese di riferimento, ovvero successivamente;
 - (2) ai militari che, nel corso del 2018, siano stati presenti in servizio per meno di 184 giorni, calcolati secondo le modalità indicate negli articoli 7 e 9 dello schema di provvedimento, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 competono secondo i coefficienti ivi indicati, ridotti del 50% e arrotondati al secondo decimale. Tale riduzione sarà operata in automatico dalla procedura informatica.

11. CUMULABILITA'

- a. Gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 dello schema di provvedimento non sono tra loro cumulabili, mentre sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 7, 10 e 12 (in allegato 6 un prospetto riepilogativo delle cumulabilità).
- b. Per ciò che concerne i militari in posizione di comando, fuori ruolo o in altra analogal posizione giova evidenziare che gli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 63, della Legge n. 537/1993, "non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio".

Al riguardo, i Reparti in indirizzo acquisiranno dagli interessati apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modello in allegato 7, in assenza della quale il militare sarà considerato escluso dal beneficio in rassegna.

d'ordine IL CAPO DEV REPARTO (Gen. B. Roberto Wanna)

